



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Ufficio V – Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo

IL DIRIGENTE

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;

VISTA la Legge 3 maggio 1999, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico”;

VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, recante “Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124”;

VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 e, in particolare, l’articolo 15, commi 3-bis e 3-ter;

VISTO il decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca 7 maggio 2014, assunto al protocollo in data 15 maggio 2014, con numero 308, recante “Disposizioni inerenti le tabelle di valutazione dei titoli della II fascia e III fascia delle graduatorie di istituto, in applicazione del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249;”

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 giugno 2015, n. 326, recante “Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l’attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente”, come modificato dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 15 luglio 2019, n. 666;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e, in particolare, l’articolo 1, comma 107, il quale prevede che “[...] in occasione dell’aggiornamento previsto nell’anno scolastico 2019/2020, l’inserimento nella terza fascia delle graduatorie per posto comune nella scuola secondaria è riservato ai soggetti precedentemente inseriti nella medesima terza fascia nonché ai soggetti in possesso dei titoli di cui all’articolo 5, commi 1, lettera b), e 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59”;

VISTO il decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92, recante “Riconoscimento dei titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2”;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, che “dispone la revisione e l’aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal D.P.R. n. 19/2016, come indicato nell’allegato A;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 15 luglio 2019, n. 666, recante “Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l’attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente”;

VISTO il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e, in particolare, l’articolo 1- quater, recante “Disposizioni urgenti in materia di supplenze”, che introduce modificazioni all’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all’articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all’introduzione di graduatorie provinciali per l’assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine del servizio;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca 20 novembre 2023, relativo all’integrazione dei requisiti di accesso alle classi di concorso A-26 Matematica e A-28 Matematica e scienze;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca 22 dicembre 2023, n. 255, di revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente;

VISTI i controlli effettuati dalle istituzioni scolastiche, all’esito dei quali le stesse hanno provveduto alla conferma/rettifica/esclusione della posizione dei docenti inseriti;

CONSIDERATO il potere di autotutela al quale l’amministrazione è ricorsa per rettificare eventuali errori di valutazione commessi dalle istituzioni scolastiche durante le operazioni di convalida dei titoli;

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026 che disciplina le procedure di istituzione delle Graduatorie provinciali e di istituto di cui all’art. 4, commi 6, 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999 n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per il biennio relativo agli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028;

VISTO in particolare l’art. 8 comma 6 dell’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione del 16 febbraio 2026, n.27 che prevede che “Gli uffici scolastici territorialmente competenti procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni”;

VISTE le istanze di inserimento e aggiornamento presentate dagli aspiranti docenti per il biennio 2026/2028;

CONSIDERATO l’art. 6 comma 4 dell’O.M. 27/2026 secondo il quale “L’Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso di uno dei citati requisiti di ammissione o per i quali sia accertata la sussistenza di una delle condizioni ostative di cui al presente articolo”;

VISTO l’art. 9, co. 1 dell’O.M. 27/2026, che dispone la pubblicazione delle GPS da parte del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale sul proprio sito web e, contestualmente, la pubblicazione delle correlate graduatorie di istituto all’Albo di ciascuna istituzione scolastica;

DISPONE

sono pubblicate le Graduatorie provinciali di Supplenza di ogni ordine e grado della provincia di Teramo di cui all’O.M. n. 27 del 16 febbraio 2026, allegate al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante.

In applicazione delle vigenti norme sull’Amministrazione Digitale, il presente provvedimento ed i relativi allegati sono pubblicati sul sito internet dell’Ambito territoriale della provincia di Teramo (www.csateramo.it)

La pubblicazione del presente provvedimento sostituisce qualsiasi forma di comunicazione e ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Si avvisa che, per effetto delle norme sulla privacy, le stampe non contengono alcun dato personale e sensibile che concorra alla costituzione delle stesse. Agli stessi dati, gli interessati e/o controinteressati potranno eventualmente accedere secondo le modalità previste dalle leggi vigenti in materia di trasparenza degli atti amministrativi.

Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.

L'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso dei requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura.

L'Amministrazione si riserva fin d'ora, ai sensi della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, la possibilità di attuare i provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari.

Si comunica, inoltre, che tutte le domande prodotte con modalità difformi da quelle previste dall'O.M. 27/2026 sono respinte.

IL DIRIGENTE
Clara Moschella

Ai Dirigenti Scolastici
degli istituti di ogni ordine e grado della provincia di
TERAMO

Alle Organizzazioni Sindacali della Scuola
LORO SEDI

Sito Web
ALBO